

STATUTO FONDAZIONE

Articolo 1

A norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la Fondazione degli Ingegneri della Provincia di Venezia denominata "Fondazione Ingegneri Veneziani".

Articolo 2

La Fondazione ha sede legale presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia, attualmente in Venezia-Mestre – via B. Marderna,7, e potrà operare anche in altri luoghi che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, nominato ai sensi del successivo art. 7.

Articolo 3

La Fondazione non ha scopo di lucro. Essa ha per scopo la valorizzazione e la tutela della figura professionale dell'ingegnere e degli studenti in ingegneria, il loro costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione professionale. A tal fine potrà, anche avvalendosi di consulenti esterni:

- promuovere la formazione professionale, la cultura della qualità delle prestazioni professionali mediante l'istituzione di corsi e scuole di preparazione e perfezionamento della professione;
- partecipare a bandi e progetti di enti pubblici e privati, che prevedano il finanziamento anche parziale di iniziative volte alla formazione o all'aggiornamento tecnico-scientifico;
- promuovere, realizzare e sovvenzionare attività culturali, manifestazioni, convegni e riunioni, seminari di studio nei campi tecnici, economici, giuridici e tributari al fine di valorizzare la funzione sociale degli ingegneri e migliorarne la preparazione;
- organizzare "stages", tirocini e forme alternative di tirocinio nelle materie scientifiche e tecniche, in collaborazione o presso associazioni di categoria, enti e società, per la crescita culturale e professionale degli Ingegneri;
- promuovere e finanziare le relazioni culturali e scientifiche con Dipartimenti ed Istituti Universitari;
- istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie tecnico-scientifiche e giuridico-economiche, stabilite e valutate da apposita Commissione, nominata dal Consiglio di Amministrazione, che fisserà altresì nel bando di concorso i criteri di valutazione;
- sostenere l'attività di enti e associazioni, inclusi gli altri Ordini degli Ingegneri ed analoghe istituzioni che agiscono nel campo degli studi tecnici, economici, giuridici e tributari, previo rilievo documentato dell'attività da essi svolta e verifica dei programmi scientifici culturali che tali enti e associazioni si propongono di perseguire, con il finanziamento della Fondazione;
- promuovere e anche realizzare iniziative editoriali avvalendosi

di tutti i supporti (scritti, magnetici, audiovisivi ecc.) offerti dalla tecnologia del momento, riservandosi o meno i diritti di copyright, con l'esclusione di giornali quotidiani;

- promuovere e realizzare iniziative e ricerche volte al monitoraggio del mercato delle prestazioni professionali;
- promuovere e realizzare studi e ricerche volti alla ricognizione dei contenuti tipici delle prestazioni professionali nel campo tecnico, economico, giuridico e tributario;
- provvedere alla tutela, alla conservazione ed eventuale distribuzione e pubblicazione dei lavori di ricerca e del materiale tecnico-scientifico di particolare interesse per la categoria, per gli istituti di ricerca universitaria e per altri enti pubblici e privati;
- promuovere e finanziare la costituzione, conservazione ed ampliamento di una biblioteca, di un'emeroteca e di banche dati in materie tecnico-scientifiche e giuridico-economiche, di interesse per gli Ingegneri, consultabili sia localmente sia con sistemi di accesso informatici consentiti da reti nazionali ed internazionali;
- fornire adeguato sostegno organizzativo e pubblicitario a tutte le iniziative sopra specificate.

La Fondazione potrà esercitare ogni altra attività, anche di prestazione di servizi che, direttamente od indirettamente, il Consiglio di Amministrazione riterrà utile per il raggiungimento dei fini istituzionali su indicati.

La Fondazione comunica annualmente al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia, entro il mese di Novembre per l'anno successivo, il programma delle attività e il progetto di bilancio.

La Fondazione opera prioritariamente nell'ambito della circoscrizione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia e comunque nell'ambito della Regione Veneto.

Inoltre la Fondazione agirà, in tutti quei casi in cui emerga la necessità e l'opportunità, in sintonia e collaborazione con le altre Fondazioni costituite presso gli altri Ordini provinciali veneti degli Ingegneri, nonché con la Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri del Veneto.

Articolo 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dai beni conferiti dal Fondatore, come risulta dall'atto costitutivo, e dall'ulteriore deposito monetario, conferito dal Fondatore, dell'importo di euro 50.000,00, di cui il 30 % destinato a costituire il "fondo patrimoniale di garanzia", indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con la Fondazione.

b) dagli altri beni materiali e immateriali. In particolare costituiscono beni della Fondazione i beni mobili, immobili, il patrimonio culturale e tecnico che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, inclusi donazioni, legati e lasciti testamentari, da elargizioni o contributi versati da enti pubblici o privati, nonché da persone fisiche, sempre che i beni, le elargizioni ed i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità previste all'art. 3 del presente Statuto;

c) da introiti provenienti dai corrispettivi di iniziative pubblicitarie connesse all'attività editoriale o da sponsorizzazioni o contribuzioni alle manifestazioni culturali e scientifiche della Fondazione;

d) dalle somme derivanti dai residui attivi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.

Tutte le attività aventi carattere commerciale svolte dalla Fondazione saranno soggette a contabilizzazione separata.

Articolo 5

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- proventi derivanti dalle attività istituzionali previste dall'art. 3 del presente Statuto;
- proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all'art. 4 del presente Statuto;
- ogni eventuale contributo anche periodico ed elargizione di sostenitori o di terzi destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.
- eventuali contributi annuali derivanti dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia.

Articolo 6

Sono sostenitori della Fondazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati anche non economici che versano contributi annui nelle misure indicate dal Consiglio di Amministrazione.

L'ammissione di soci sostenitori è sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 7.

Articolo 7

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia, composto da 5 (cinque) componenti scelti tra i Consiglieri in carica nel Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia e/o tra esperti nelle attività di cui all'art 3 del presente Statuto. I Consiglieri dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia dovranno essere almeno 3 (tre) per rappresentare la maggioranza dei membri dell'organo collegiale.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 4 (quattro) anni.

In caso di scadenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione coincidente con l'eventuale periodo di prorogatio del Consiglio dell'Ordine, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione resta in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia che provvederà entro 30 giorni al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia ha la potestà, a suo insindacabile giudizio, comunque opportunamente motivato, di revocare in qualsiasi momento il mandato conferito ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione e di provvedere a nominare il/i sostituto/i.

Quando, durante il periodo di mandato, uno o più Consiglieri cessa-

no, per qualsiasi motivo, dalla loro carica, il Consiglio di Amministrazione sarà integrato da nuovi consiglieri, nominati nel rispetto di quanto predetto nel presente articolo. I nuovi consiglieri nominati rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8

La Fondazione potrà essere assistita da un Comitato tecnico-scientifico.

Il Comitato tecnico-scientifico sarà composto da un Responsabile, individuato tra i membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e da 3 (tre) componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione tra coloro che si siano distinti nei campi di attività di cui all'art. 3 del presente Statuto.

Il Comitato tecnico-scientifico coordinato dal Responsabile esplicherà funzioni consultive, funzioni propositive in materia culturale e tutte le attribuzioni ed i compiti che gli siano conferiti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

I componenti del Comitato tecnico-scientifico dureranno in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Articoli 9

Ogni carica relativa agli organi di cui all'art 7 del presente Statuto è gratuita e ai componenti spetta unicamente il puro rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni assegnate.

Riguardo all'organo di cui all'art. 8 del presente Statuto non vengono retribuite le cariche dei componenti che sono Consiglieri dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia o Consiglieri di Amministrazione.

Mentre il Consiglio di Amministrazione può annualmente fissare un gettone di presenza per i componenti che non rivestono tale ruolo nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 122/2010 e s.m.i.

Articolo 10

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può, eventualmente, deliberare che la Fondazione si avvalga dell'opera di un Direttore; lo stesso Consiglio provvederà poi alla sua nomina, a stabilirne la durata in carica ed a fissarne il relativo compenso. Il Direttore eventualmente nominato avrà funzione di coordinamento generale delle attività della Fondazione, avrà la responsabilità di predisposizione del bilancio preventivo, del rendiconto consuntivo annuale, collaborerà alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e ne curerà la gestione, dopo che gli stessi siano approvati dal Consiglio di Amministrazione e sarà responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione.

Al Direttore possono essere attribuite procure ad negotia per gli adempimenti tributari amministrativi e contributivi.

Il Direttore dirigerà e coordinerà gli uffici della Fondazione, controllerà le attività di tutti i comitati, dei Responsabili di Progetto se nominati, degli eventuali altri organismi formati per delibera del Consiglio di Amministrazione, nonché degli studiosi, ricercatori e collaboratori

esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione.

Articolo 11

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può deliberare che la Fondazione stessa si avvalga dell'opera di Responsabili di Progetto; lo stesso Consiglio provvederà alla loro nomina, a stabilirne la durata in carica ed a fissarne il relativo compenso.

I Responsabili di Progetto eventualmente nominati avranno la funzione di curare i progetti a loro affidati dal Consiglio di Amministrazione assumendo la responsabilità della loro puntuale e corretta esecuzione, di gestione delle attività previste e di coordinamento degli operatori del processo, avranno la responsabilità di predisposizione del preventivo e del rendiconto consuntivo e collaboreranno alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione.

Articolo 12

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- sceglie, tra i propri componenti, il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenesse necessario potrà nominare, regolandone le funzioni, un Vice Presidente nella persona di uno dei suoi componenti;

- approva entro il 30 novembre di ogni anno il conto preventivo anche finanziario dell'anno successivo, predisposto, se ve ne è stata la nomina, da parte del Direttore;

- approva il conto consuntivo (bilancio costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa) il rendiconto finanziario di ogni anno solare (entro il 30 aprile dell'anno successivo), predisposti, se ve ne è stata la nomina, da parte del Direttore, e la relazione illustrativa pertinente la gestione della Fondazione e delle iniziative svolte;

- assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;

- delibera l'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, salve restando le formalità stabilite dalla legge;

- decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;

- stabilisce i programmi della Fondazione;

- propone le modifiche dello Statuto a maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte i suoi poteri, anche con procure ad negotia, ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori non consiglieri per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti.

In assenza del Segretario del Consiglio di Amministrazione, la sua funzione sarà svolta da un Consigliere designato a maggioranza dei membri presenti alla riunione.

In assenza del Presidente, la sua funzione sarà svolta dal Vice Pre-

sidente, se nominato. Ove anche questo sia assente le riunioni saranno presiedute dal consigliere più anziano fra i presenti.

Articolo 13

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente almeno una volta ogni trimestre.

Nel caso che almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione ne facciano espressa e motivata richiesta sarà convocata la riunione straordinaria.

Tutte le riunioni sono convocate con comunicazione contenente l'ordine del giorno, spedito per posta ordinaria o posta elettronica o telefax, almeno sette giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante posta elettronica certificata (PEC) inviata almeno 24 ore prima di quella di inizio della riunione.

Articolo 14

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Quando si verifica una parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente ovvero di chi presiede la riunione ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto.

Articolo 15

Il Presidente ed, in caso di sua assenza od impedimento, il Vice Presidente se eletto, hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte del Consiglio stesso nella prima riunione successiva.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti.

Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di amministrazione saranno fatte constare da verbali, trascritti sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente; tali verbali saranno redatti da un Segretario, ed in sua assenza dal Consigliere designato ai sensi dell'art 12 del presente Statuto, e saranno dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione.

Articolo 16

L'Organo di Controllo Contabile della Fondazione è costituito da un professionista iscritto all'Albo Nazionale dei Revisori.

Il Revisore dei Conti viene designato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia.

L'Organo di Controllo Contabile rimane in carica con la stessa decorrenza e per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, tenuto conto anche delle eventuali prorogatio di cui all'art 7 del presente Statuto.

Il Revisore dei conti può essere confermato nella carica per non più di due mandati consecutivi.

Il Revisore dei Conti deve procedere almeno ogni sei mesi all'esame del bilancio e del conto consuntivo, redigendo allo scopo idoneo verbale da trascriversi nell'apposito libro sociale.

Il Revisore dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposita relazione sui conti consuntivi ed effettua le verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti sarà invitato a partecipare, senza diritto di voto e senza rilievo ai fini della costituzione della maggioranza o della validità delle sedute, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione nelle quali sarà posto all'ordine del giorno l'approvazione dei conti preventivo e consuntivo, nonché altri argomenti attinenti la gestione amministrativa e contabile della Fondazione.

Le relazioni del Revisore dei Conti devono essere trascritte sull'apposito libro debitamente vidimato.

Annualmente il Revisore dei Conti riferirà al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia, sui controlli effettuati mediante relazione scritta.

Al Revisore dei Conti, per l'esercizio delle funzioni assegnate, spetta un compenso annuale onnicomprensivo sulla base del contratto di conferimento dell'incarico.

Articolo 17

In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità ad attuarli, nonché di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa determinata, i beni della Fondazione saranno liquidati così come disciplinato dagli artt. 11 e ss. delle Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile ed i suoi averi saranno destinati a borse di studio che verranno assegnate secondo la determinazione del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Venezia o saranno devoluti ad enti pubblici o privati che perseguono i medesimi scopi della presente Fondazione.

Addivenendosi, per qualsiasi motivo, alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia nomina per tale scopo un liquidatore.

Articolo 18

Per tutto quanto non disposto dallo Statuto, si fa riferimento alla disciplina prevista dal Codice Civile e dalle altre leggi in materia di persone giuridiche private.

Firmato CEOLA IVAN ANTONIO - ZANON LIVIA - teste - CHIARA SPANIO - teste - FRANCESCO CANDIANI Notaio L.S.